

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

E

L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con codice fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Dott. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (di seguito denominato **Ente Parco**), con codice fiscale e partita IVA 01094790118, avente sede in via Via A. Discovolo snc - c/o Stazione Manarola 19017 Riomaggiore (SP) rappresentato dalla Dott.ssa Donatella Bianchi, che agisce in qualità di presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Premesso che

A) Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della

	citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel	
	settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché	
	piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e	
	finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità	
	delle produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad	
	organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della	
	Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli	
	enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente,	
	nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
	turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare,	
	forestale e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
	turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la	
	valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,	
	alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo	
	sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;	
	B) il Parco Nazionale delle Cinque Terre, istituito con DPR 6 ottobre 1999, pubblicato in G.U. 17 dicembre 1999 n. 295, ricompreso tra gli Enti di cui alla legge n. 394/1991, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, persegue la finalità di tutela del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale nonché di promozione economico-sociale delle produzioni tradizionali, valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali delle Cinque Terre e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco. L'attività di tutela e valorizzazione, esercitata in modo coordinato d'intesa con gli Enti Locali, la Regione Liguria e lo Stato, persegue la finalità dell'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394;	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 - Finalità	
	Il CREA e l'Ente Parco, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, concordano di finalizzare un percorso di collaborazione tecnico scientifica sui	

temi delle politiche di sviluppo locale e rurale applicate al territorio e alle aree naturali protette, con particolare riguardo all'attività di studio, ricerca, analisi, supporto, formazione e animazione finalizzate ai bisogni sociali ed economici del territorio.

A tal fine intendono in particolare:

- condividere e rafforzare il patrimonio di conoscenza sulle risorse naturali e culturali del territorio del parco;
- promuovere la ricerca scientifica e azioni progettuali volte ad assicurare la tutela attiva, la conservazione e valorizzazione sostenibile delle risorse del parco;
- promuovere azioni innovative e partecipate per la gestione e valorizzazione delle risorse ambientali, produttive e socio-culturali presenti sia sul territorio del parco che nelle aree limitrofe specialmente per quanto riguarda la tutela della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la crescita sostenibile;
- favorire il rafforzamento delle funzioni operative del parco attraverso l'approfondimento delle conoscenze in ambito agricolo e ambientale funzionali all'aggiornamento e allo sviluppo dei suoi strumenti di pianificazione e programmazione strategica, accompagnandola ente parco, con azioni di supporto e facilitazione, nelle fasi di messa in opera di nuovi strumenti di pianificazione e programmazione strategica.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

La collaborazione fra il CREA e il Parco Nazionale delle Cinque Terre si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti azioni programmatiche:

- supporto tecnico scientifico a monitoraggi ambientali, indagini,

	campionamenti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di specifici progetti di ricerca; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • favorire lo scambio di conoscenze e buone prassi in materia di 	
	gestione e tutela del territorio;	
	<ul style="list-style-type: none"> • divulgare i risultati delle indagini e ricerche realizzate; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • promuovere e valorizzare azioni innovative e partecipate per la 	
	gestione e valorizzazione delle risorse ambientali, produttive e socio-culturali	
	presenti sul territorio del Parco.	
	Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico	
	Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa è istituito un Comitato di	
	indirizzo strategico, con il compito di implementare e monitorare le azioni	
	programmatiche oggetto della collaborazione.	
	Codesto Comitato di indirizzo strategico, sarà composto da due (2)	
	componenti dell'Ente Parco e due (2) componenti per il CREA; le rispettive	
	nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere	
	effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone	
	comunicazione all'altra.	
	Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per quanto concerne il	
	CREA, del supporto del proprio personale e consulenti, o di altre strutture	
	territoriali ad esso collegato, aventi specifiche competenze nell'ambito delle	
	tematiche e dei progetti individuati.	
	Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di	
	ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di	
	convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri	
	soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere	

eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5 - Attivazione delle azioni programmatiche

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui al comma precedente, promuovono la sottoscrizione di convenzioni operative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata di quattro (4) anni dalla data

di sottoscrizione. Entro tale periodo, tale protocollo potrà essere modificato o disdetto previa richiesta di una delle parti, da comunicarsi all'altra almeno tre mesi prima della data in cui si intende adottare le modifiche, o risolvere il protocollo stesso. Tuttavia, tale interruzione non riguarderà eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad accordi precedentemente presi dalle due parti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di disdetta.

Art. 7 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Art. 8 - Disciplina delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, si farà riferimento al Foro competente per materia e territorio.

Art. 9 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna delle parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti negli accordi operativi di cui all'art. 5.

Art. 10 - Oneri fiscali

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Protocollo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro¹ 32,00 che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto

per il CREA

per l'Ente Parco Nazionale delle

Il Commissario Straordinario

Cinque Terre

Cons. Dott. Gian Luca Calvi

Il Presidente

Dott.ssa Donatella Bianchi

¹ Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate